

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Accantonamenti indeducibili nonostante la derivazione rafforzata**

di Alessandro Bonuzzi

Con l'introduzione del principio della **derivazione rafforzata** anche per i **soggetti Oic diversi dalle micro imprese**, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** previsti dai **principi contabili** assumono rilevanza diretta ai fini della determinazione del **reddito d'impresa** imponibile. Il risultato fiscale, quindi, è ancor più legato alle componenti stanziate a **conto economico**.

Gli **accantonamenti**, però, continuano come in passato a rappresentare una **componente negativa** di conto economico, in linea generale, **fiscalmente non riconosciuta**. La disposizione di riferimento è [\*\*l'articolo 107 Tuir\*\*](#), che, al comma 4, prevede che **non sono ammessi in deduzione** accantonamenti diversi da quelli per i quali le norme del Tuir ne prevedono **espressamente** la deducibilità.

Dunque, in sostanza, per gli accantonamenti la **regola generale** è l'**indeducibilità** dal reddito d'impresa. **In deroga** a tale regole generale, per espressa previsione del Tuir, sono **deducibili**:

- gli accantonamenti di **quiescenza e previdenza** ([articolo 105 Tuir](#));
- gli accantonamenti per **rischi su crediti** nel limite dello **0,50%** del **valore nominale** o di **acquisizione** dei **crediti** e comunque fino al **5%** del medesimo valore risultante in bilancio alla fine dell'esercizio ([articolo 106 Tuir](#));
- gli accantonamenti stanziati a fronte delle spese per **lavori ciclici di manutenzione** di **navi e aeromobili** nel limite del **5%** del **costo** di **ciascuna nave o aeromobile** risultante all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili ([articolo 107, comma 1, Tuir](#));
- gli accantonamenti per spese di **sostituzione e ripristino** di **beni gratuitamente devolvibili** nel limite massimo, per **ciascun bene**, del **5%** del costo del bene stesso e fino a quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle **spese** relative allo specifico bene **sostenute negli ultimi 2 esercizi**. Per le imprese concessionarie di **costruzione e gestione di autostrade e trafori** il limite si abbassa all'**1%** ([articolo 107, comma 2, Tuir](#));
- gli accantonamenti per oneri derivanti da **operazioni e concorsi a premio** nel limite, rispettivamente, del **30%** e del **70%** dell'ammontare degli **impegni assunti nell'esercizio**, se distinti per esercizio per formazione ([articolo 107, comma 3, Tuir](#)).

L'**indeducibilità generalizzata** degli accantonamenti si deve ritenere tutt'ora operante, anche dopo l'entrata in vigore della derivazione rafforzata, per effetto di quanto previsto dall'**articolo 9 D.M. 08.06. 2011**, recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili

internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap, applicabile però anche alle imprese Oic per il rimando contenuto nell'**articolo 2 D.M. 03.08.2017.**

Difatti, sulla base di tale disposizione si devono **considerare accantonamenti ai fini fiscali** – quindi ricadenti nel comma 4 dell'articolo 107 Tuir - i **componenti** reddituali iscritti in contropartita di **passività di scadenza o ammontare incerti** che presentano i requisiti di cui all'**Oic 31**, ancorché disciplinati da un **Oic diverso**, siccome gli accantonamenti vanno prima di tutto **classificati nelle classi B, C e D** del conto economico **in base alla natura dei costi** e solo quando ciò non sia possibile vanno iscritti alle voci “generiche” **B12 e B13**. L'articolo 9 del decreto, inoltre, prevede, a conferma di quanto detto, che gli **accantonamenti** sono **deducibili solo se rientranti tra quelli indicati nei primi 3 commi dell'articolo 107 Tuir**.

È appena il caso di precisare che secondo l'**Oic 31** le **passività di scadenza o ammontare incerti** possono essere ricondotte tra:

- i **fondi per oneri**, se trattasi di “**passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza**, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi”;
- i **fondi per rischi**, se trattasi di “**passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati**. Si tratta, quindi, di **passività potenziali** connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.

In tema di **passività potenziali**, lo **stanziamento del fondo** va attuato solo quando la passività è **probabile**, quindi se il suo **accadimento** è **verosimile**, e di **ammontare determinabile**. Invece, nel caso in cui la passività potenziale sia **probabile ma con importo non determinabile o solo possibile**, quindi non verosimile, la condizione di incertezza e il rischio correlato vanno indicati in **nota integrativa** ai sensi del numero 9, comma 1, articolo 2427 cod. civ.. Infine, quando la passività potenziale è **remota**, essa **non deve** in alcun modo **risultare in bilancio**.

Seminario di specializzazione

## ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)